

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. CCLV
n. 1

CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 162, COMMA 5, DEL
CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI CONTRATTI SECRETATI

(Aggiornata al 1° semestre 2017)

(Articolo 162, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

Comunicata alla Presidenza il 28 giugno 2017



CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART.162, COMMA 5, DEL D.LGS. 18
APRILE 2016, N. 50**

**RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO
ESERCITATA DALLA CORTE DEI CONTI**

AI SENSI DELL'ART. 162, COMMA 5, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

Relatori

Cons. Roberto Benedetti

Cons. Luisa D'Evoli

Hanno collaborato

per le attività istruttorie e l'elaborazione dei dati: dott.ssa Chiara Grassi, dott.ssa Rosa Caracciolo,
dott.ssa Roberta di Giambattista

DELIBERAZIONE



Corte dei conti

Ufficio di controllo

di cui all'art. 162, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
in composizione collegiale

con l'intervento di:

Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO	Presidente di coordinamento
Roberto BENEDETTI	Consigliere (relatore)
Maria Annunziata RUCIRETA	Consigliere
Luisa D'EVOLI	Consigliere (relatore)
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;
VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico;
VISTO l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
VISTO il “*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*” adottato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14/2000 del 16 giugno 2000, modificato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4/07/2011);
VISTO l'art. 162, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede deliberante n.1/DEL dell'8 giugno 2016, di costituzione dell'Ufficio di controllo di cui all'art. 162, co. 5, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO in particolare l'ultimo periodo del citato comma 5, il quale prevede che dell'attività dell'Ufficio sia dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento;
VISTA l'ordinanza n. 306/RO/2017 di convocazione dell'Ufficio speciale di controllo in composizione collegiale per il giorno 16 giugno 2017;
UDITI i relatori Cons. Roberto BENEDETTI e Cons. Luisa D'EVOLI;

DELIBERA

È approvata la Relazione annuale 2017 sull'attività svolta dall'Ufficio di controllo sui contratti secretati, da presentare al Parlamento, ai sensi dell'art. 162, co.5, del d.lgs. 50/2016.

La presente deliberazione e l'unita relazione sono inviate ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 162, co. 5, del d.lgs. 50/2016, a cura della Segreteria dell'Ufficio di controllo.

Così deliberato nella Camera di consiglio del giorno 16 giugno 2017

ESTENSORI

(Cons. Roberto BENEDETTI)

(Cons. Luisa D'EVOLI)

PRESIDENTE

(Adolfo Teobaldo De Girolamo)

Depositata in segreteria il 22 giugno 2017

Il funzionario preposto

Dott.ssa Chiara Grassi

RELAZIONE

1. Premessa.

La presente relazione è resa al Parlamento ai sensi dell'art. 162, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e costituisce il primo referto sull'attività di controllo sui contratti secretati o che esigono speciali misure di sicurezza svolta dall'Ufficio di controllo della Corte dei conti costituito a giugno 2016 secondo le previsioni del comma 5 dell'art. 162 del d.lgs. n. 50 del 2016.

La relazione copre, pertanto, il secondo semestre del 2016 ed il primo semestre dell'anno in corso e, in questa occasione, riguarda esclusivamente l'attività di controllo preventivo di legittimità.

2. Il quadro ordinamentale di riferimento.

L'art. 162, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che la Corte dei conti, tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, eserciti il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione degli stessi. La medesima norma prevede inoltre che dell'attività di controllo svolta la Corte riferisca al Parlamento entro il 30 giugno di ciascun anno.

Come esplicitato dalla Corte in occasione dell'esame della norma nel testo sottoposto alle Sezioni riunite in sede consultiva, l'art. 162 del d.lgs. n. 50 del 2016 innova l'ordinamento proprio nella parte concernente il controllo attribuito alla Corte dei conti sui contratti secretati. L'art. 162 riproduce infatti sostanzialmente nei primi quattro commi le analoghe disposizioni del previgente art. 17 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mentre il comma 5, concernente i controlli della Corte dei conti, modifica il quadro normativo previgente sia sotto il profilo delle attribuzioni sia sotto l'aspetto organizzativo delle nuove funzioni di controllo.

Quanto alle attribuzioni, il comma 5 prevede: (a) il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità; (b) il controllo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione; (c) una relazione al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, sull'attività di cui alle precedenti lettere (a) e (b).

La scomposizione del testo consente di cogliere gli elementi di novità e continuità rispetto all'assetto previgente dei controlli delineato dall'art. 17 del d.lgs. n. 163 del 2006.

Gli elementi di continuità risultano in realtà soltanto per le attribuzioni sopra richiamate di cui alla lettera (b) e cioè con riferimento al controllo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione, esercitato dalla Corte dei conti, sotto la vigenza dell'art. 17 del d.lgs. n. 163 del 2006, in particolare dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato.

Gli elementi di novità concernono invece sia la previsione del controllo preventivo di legittimità sia la previsione della relazione al Parlamento entro il 30 giugno di ciascun anno sull'attività di controllo svolta ai sensi della nuova disposizione.

Ambito e parametri del nuovo controllo risultano, in particolare, definiti compiutamente anche dalla norma di delega (lettera *m* dell'art. 1 della legge 28 gennaio 2016, n. 11) che riporta tra i principi ed i criteri direttivi la previsione dell'affidamento del controllo preventivo a un ufficio della Corte organizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza, prevedendo che esso *“si pronunci sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, individuando le circostanze che giustificano il ricorso a tali contratti e, ove possibile, le relative modalità di realizzazione, assicurando nelle procedure di affidamento la partecipazione di un numero minimo di operatori economici, nonché prevedendo l'adeguata motivazione nel caso in cui non sia possibile esperire la procedura con un numero minimo*

di partecipanti ovvero i casi in cui la negoziazione con più di un operatore economico sia incompatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza”.

La norma, nel suo insieme, trova, pertanto, *ratio* nell’esigenza di un approccio sistematico alla materia, sollecitato anche da criticità emerse in occasione dell’esercizio del controllo successivo sulla gestione sotto la normativa previgente. In più di un caso, la Sezione del controllo sulla gestione ha sottolineato l’incompletezza del quadro ricognitivo del fenomeno della secretazione proprio a causa della mancata trasmissione alla Corte di tutti i contratti secretati in essere.

Le esigenze di sistematicità delle attribuzioni rimesse nel nuovo contesto normativo alla Corte trovano corollario poi nell’altra novità introdotta dalla norma sotto il profilo organizzativo e cioè nella previsione che tali controlli (preventivo, sulla gestione e di referto al Parlamento) siano unitariamente attribuiti alla Corte che li svolge *“tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza”*.

Ciò comporta anche che l’acquisizione, l’esame e la tenuta degli atti classificati che transitano per l’ufficio siano trattati in modo tale da ottemperare al complesso degli obblighi posti dalle fonti normative in materia (tra le altre: la legge 3 agosto 2007, n.124 recante *“Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”*; il DPCM 6 novembre 2015 recante *“Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva”*; e lo stesso Regolamento per l’organizzazione degli uffici della Corte dei conti di cui alla deliberazione n.1/DEL/2010 delle Sezioni riunite).

Si tratta di due profili (quello funzionale che fa riferimento all’esercizio unitario delle attribuzioni di controllo e quello organizzativo che fa riferimento alle esigenze di riservatezza) che certamente sono stati tenuti in debito conto in occasione della costituzione del nuovo Ufficio di controllo presso la Corte dei conti.

Il nuovo Ufficio di controllo è stato costituito con deliberazione n. 1/DEL/2016 adottata dalla Corte dei conti a Sezioni riunite in sede deliberante nell'adunanza dell'8 giugno 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 30 giugno 2016.

L'Ufficio è composto da un Presidente di sezione della Corte dei conti, con funzioni di coordinamento, e da quattro Magistrati. Le funzioni di Consigliere delegato al controllo preventivo di legittimità e regolarità sono svolte dal più anziano di ruolo dei magistrati addetti all'Ufficio. E' prevista inoltre una struttura di supporto, attualmente composta da quattro funzionari.

Quanto alle modalità procedurali per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità, trova applicazione in via analogica, per il deferimento al Collegio, il disposto dell'art. 3, comma 11, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e cioè il principio della c.d. "doppia conforme", in base al quale il Collegio si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità degli atti.

Analogamente, per quanto riguarda i termini per l'esercizio del controllo, viene richiamato l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, secondo cui l'atto diviene in ogni caso esecutivo decorsi 60 giorni dal suo invio in mancanza di rilievi istruttori.

E' stata regolata anche la fase eventuale correlata al procedimento attivato dalla richiesta della registrazione con riserva dell'atto ricusato in applicazione dell'art. 25 del T.U. n. 1214 del 1934, prevedendo al riguardo che, all'inizio di ogni anno, sia costituito un Collegio ristretto delle Sezioni riunite in sede di controllo.

Il controllo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione è svolto dall'Ufficio nella sua composizione collegiale e degli esiti del medesimo viene dato atto in una relazione predisposta dal magistrato competente e deliberata dal Collegio.

Viene infine previsto che entro il 30 giugno di ciascun anno è trasmessa al Parlamento una relazione nella quale l'Ufficio dà conto della complessiva attività di controllo svolta.

Proprio per le peculiarità rivestite dall'Ufficio, è previsto che il personale, di magistratura ed amministrativo, assegnato all'Ufficio, è tenuto al rispetto del segreto ed all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di obblighi posti per la tutela della segretezza.

Sulla base del quadro ordinamentale sopra delineato, la composizione dell'Ufficio, unitamente alla struttura di supporto, è stata individuata con ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 20 del 15 giugno 2016.

Nel successivo mese di luglio, il Presidente di sezione con funzioni di coordinamento ha dettato le prime disposizioni di carattere organizzativo, principalmente per il regolare esercizio del controllo preventivo di legittimità, mentre con ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 36 del 31 agosto 2016 è stata istituita una specifica Segreteria di Sicurezza UE/S presso l'Ufficio.

3. Questioni di carattere generale emerse dalla prima applicazione dell'art. 162, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Le novità recate dalla norma, soprattutto sul versante del controllo preventivo di legittimità, hanno fatto emergere subito l'esigenza da parte dell'Ufficio di controllo di promuovere una serie di incontri con le Amministrazioni al fine di meglio precisare le modalità procedurali di trasmissione degli atti secretati alla Corte dei conti, nonché alcuni aspetti del controllo preventivo

di legittimità concernenti soprattutto questioni correlate all'ambito di applicazione delle disposizioni transitorie recate dal nuovo codice degli appalti (art. 216 del d.lgs. n. 50 del 2016) e questioni sull'ambito di applicazione della norma per una prima riflessione sulla valutazione dei soggetti pubblici, diversi dall'Amministrazione statale, a cui estendere il controllo di cui all'art. 162, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016. In esito a tali incontri, alcune Amministrazioni hanno ritenuto di dettare indirizzi agli uffici operativi per una più uniforme applicazione della normativa (a titolo esemplificativo, si richiama la circolare del Ministero della difesa MD_GSGDNA 89794 DEL 13 DICEMBRE 2016).

Questioni delicate in relazione alle nuove attribuzioni di controllo esercitate dall'Ufficio sono emerse anche in relazione all'art. 213 del nuovo codice degli appalti, che ha esteso la vigilanza dell'ANAC anche ai contratti secretati. Si tratta, per quanto riguarda i contratti secretati, certamente di una disposizione innovativa rispetto a quanto era previsto dal precedente codice (art. 6 del d.lgs. n. 163 del 2006), dal momento che l'art. 6, comma 7, lett. b), del d.lgs. n. 163 del 2006, nel prevedere comunque la vigilanza sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice, al fine di consentire all'ANAC di verificare, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione alla disciplina recata dal codice ed il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi, escludeva dagli obblighi di comunicazione all'Osservatorio sui contratti pubblici e dalla vigilanza dell'ANAC i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18 del codice e cioè i contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico (art. 16), i contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza (art. 17) e i contratti aggiudicati in base a norme internazionali (art. 18).

Anche la *ratio* della previsione della vigilanza non appare nel nuovo codice così esplicita come nel vecchio codice, il quale prevedeva espressamente per la generalità dei contratti la finalità “*di*

garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 (del codice) e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara” (art. 6, comma 5), e limitatamente ai contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice, la finalità di “verificare, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione alla disciplina recata dal codice ed il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi” (art. 6, comma 7, lett. b).

Sebbene non espressamente richiamate tali finalità, che nella sostanza trovano *ratio* nella necessità che l’Autorità vigili su comportamenti che si traducano in violazioni od elusioni del codice, può ritenersi tuttavia che le medesime finalità costituiscano implicitamente anche nel nuovo codice la *ratio* del potere di vigilanza (art. 213, comma 3) e dei poteri di indirizzo (art. 213, comma 2) dell’ANAC, cui vanno peraltro ad aggiungersi espressamente altre finalità, quali quella “*di prevenire e contrastare illegalità e corruzione*” (art. 213, comma 1).

In tale contesto, la *ratio* della previsione nel nuovo codice di un potere di vigilanza esteso anche ai contratti secretati andrebbe ricercata essenzialmente nella necessità di verificare da parte dell’ANAC eventuali fughe dal codice mediante comportamenti elusivi che si traducono nel ricorso improprio alla secretazione.

Di qui la necessità che ne è scaturita di individuare ambiti di scambio informativo tra l’attività di controllo della Corte dei conti e l’attività di vigilanza dell’ANAC e che, nella specie, ha trovato un primo momento attuativo nella sottoscrizione di uno specifico protocollo d’intesa tra la Corte dei conti e l’ANAC finalizzato a definire spazi collaborativi tra le due istituzioni, nell’ambito delle proprie autonome e distinte funzioni di controllo e vigilanza sui contratti secretati o che esigono

particolari misure di sicurezza, mediante scambio di informazioni e dati nel rispetto della esigenze di riservatezza e della normativa sul segreto. Si tratta di una collaborazione che si muove su due ambiti: quello delle segnalazioni, informazioni esposti e denunce mediante lo scambio reciproco di elementi informativi concernenti l'aggiudicazione, la stipulazione e l'esecuzione di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza; quello della cooperazione istruttoria mediante l'individuazione, nel rispetto delle prerogative istituzionali e del segreto istruttorio nonché nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di obblighi posti per la tutela della segretezza, di casistiche di rilievo generale, desumibili dall'attività di controllo della Corte (rilievi istruttori, note avviso e deliberazioni in sede di controllo preventivo ovvero osservazioni e raccomandazioni in sede di controllo successivo) nonché dall'attività di vigilanza dell'Autorità (nella fase antecedente all'aggiudicazione ovvero nella fase esecutiva del contratto), al fine di consentire l'elaborazione di un compendio delle osservazioni rese dalla Corte in sede di controllo preventivo e successivo nonché l'elaborazione di linee-guida da parte dell'Autorità soprattutto sui presupposti per il ricorso alla secretazione.

4. L'attività svolta nell'esercizio del controllo preventivo di legittimità.

Come enunciato in premessa, l'Ufficio è divenuto operativo a giugno 2016, sicché la relazione di quest'anno riferisce sul 2016 con riferimento al periodo 15 giugno – 31 dicembre e sul 2017 con riferimento al periodo 1° gennaio – 31 maggio.

La tabella che segue mostra i dati di sintesi dell'attività svolta dall'Ufficio nell'esercizio del controllo preventivo di legittimità.

Tabella 1

Anno (*)	Giacenza iniziale (A)	Contratti pervenuti (B)	Carico totale (A+B) (C)	Contratti oggetto di rilievi istruttori (D)	Contratti registrati (E)	di cui contratti registrati con note avviso (F)	Contratti restituiti (G)	Deferimenti (H)	Deliberazioni collegiali (I)	Ricusazioni (L)	Procedimenti definiti (E+G+L) (M)
2016	0	38	38	19	32	7	4	0	0	0	36
2017	2	147	149	99	74	65	10	1	1	1	85

Fonte: dati Corte dei conti - Ufficio speciale di controllo di cui all'art. 162, co.5 del d.lgs. 50/2016

(*) Per il 2016 il periodo di riferimento è 15 giugno - 31 dicembre. Per il 2017 il periodo di riferimento è 1° gennaio - 31 maggio

Sotto il mero profilo quantitativo, nel periodo di riferimento 2016 sono pervenuti al controllo preventivo di legittimità 38 contratti, mentre nel periodo 2017 ne sono pervenuti 147. Va precisato, tuttavia, che il dato 2017 include 103 contratti che si riferiscono a proroghe tecniche ed a nuovi accordi specifici nell'ambito di accordi quadro relativi ad un servizio ed alla relativa fornitura su tutto il territorio nazionale su 55 lotti. Sicché al netto di questi, che peraltro costituiscono una coda contrattuale in esaurimento, il dato relativo ai contratti pervenuti nel periodo di riferimento 2017 mostra un *trend* in lieve aumento rispetto al periodo del 2016.

I contratti registrati nel periodo 2016 sono 32, di cui 7 con nota avviso¹. Quelli registrati nel periodo 2017 sono 74, di cui 65 con nota avviso.

Nel 2016 nessun contratto è stato deferito all'esame collegiale, mentre nel primo semestre 2017 si è avuto un deferimento collegiale, che si è concluso con la ricusazione del visto.

¹ Le note avviso (ovvero i rilievi avviso) che accompagnano, in alcuni casi, la registrazione dei provvedimenti sono modalità, derivate da una lunga prassi nell'esercizio del controllo preventivo di legittimità, mediante le quali gli Uffici di controllo svolgono un'azione conformativa dell'azione della P.A., richiamando di volta in volta l'Amministrazione a condotte ispirate più in generale ai principi di buon andamento nell'esercizio dell'attività amministrativa futura.

Rilevante sia nel periodo di riferimento 2016 sia in quello del 2017 è stata l'attività istruttoria, come mostrano i dati esposti in tabella, i quali evidenziano 19 contratti oggetto di rilievi istruttori nel 2016 e 99 contratti oggetto di rilievo nel 2017.

L'amministrazione che maggiormente ha fatto ricorso a secretazione in questo primo anno di attività dell'Ufficio, come si evince dai dati che seguono in tabella, è il Ministero della Giustizia. Tuttavia, se si depura il dato dai singoli contratti pervenuti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è il Ministero della Difesa ad aver trasmesso il maggior numero di contratti secretati.

Tabella 2

Amministrazione	Numero contratti pervenuti nel periodo 15 giugno 2016 - 31 maggio 2017
Ministero della Giustizia	108
<i>di cui DAP*</i>	103
Ministero della Difesa	49
Ministero degli Affari Esteri	13
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	12
Sogei **	3
Totale complessivo	185

Fonte: dati Corte dei conti - Ufficio speciale di controllo di cui all'art. 162, co.5 del d.lgs. 50/2016

(*) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

(**) Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A.

Occorre rilevare che il coinvolgimento del Collegio è fisiologicamente marginale nell'esercizio del controllo preventivo di legittimità, giacché l'attività svolta dall'Ufficio di controllo, di norma, è funzionale a evitare dubbi interpretativi sulle norme che regolano i procedimenti negoziali. Ciò può significare che anche atti di maggior rilievo possano trovare il loro momento di chiusura in

fase non collegiale (con il visto del Magistrato istruttore e del Consigliere delegato), senza cioè che ne sia data evidenza in deliberazioni.

A conferma, poi, di una linea di tendenza che interpreta in maniera sempre più diffusa il controllo preventivo di legittimità come funzione, tra l'altro, conformativa dell'azione amministrativa della P.A., va evidenziato che numerosi sono stati sia nel 2016 sia nel 2017 i contratti oggetto di rilievo avviso. In diversi casi l'Amministrazione ha ritenuto di adeguare i contenuti dei contratti alle osservazioni dell'Ufficio. Non rara è stata, peraltro, la richiesta di ritiro da parte delle amministrazioni dei contratti assoggettati al controllo di legittimità per un riesame degli stessi.

Questioni significative trovano pertanto spesso soluzione in fase istruttoria.

Di rilievo, nella prima fase di esercizio delle nuove attribuzioni di controllo, sono state le questioni concernenti l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 162, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 in relazione ai profili di diritto intertemporale correlati all'interpretazione della norma transitoria di cui all'art. 216 del nuovo codice degli appalti. Nella circostanza, l'Ufficio ha ritenuto soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 162, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 anche contratti per i quali alla data di entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (19 aprile 2016) il procedimento non si era ancora concluso con la stipula e la relativa approvazione del contratto, ancorché il procedimento fosse stato avviato sotto la vigenza del vecchio codice. Ha ritenuto l'Ufficio nella specie di richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte dei conti, secondo cui le norme che attribuiscono od escludono il controllo preventivo di legittimità, avendo natura di norme procedurali, sono applicabili nel momento della loro entrata in vigore anche ai procedimenti non conclusi.

Questioni invece concernenti il perimetro soggettivo dei contratti sottoposti al controllo preventivo di legittimità ai sensi della nuova disposizione di cui all'art. 162, comma 5, del d.lgs.

n. 50 del 2016 hanno trovato soluzione affermativa in via istruttoria per ora solo limitatamente alle società *in house* delle Amministrazioni statali, non essendosi presentati finora altri casi concernenti diversi soggetti della P.A. A tale riguardo, è appena il caso di ricordare che il riferimento alle sole amministrazioni statali, richiamato nella vecchia disposizione dell'art. 17 del d.lgs. n. 163 del 2006 ai fini dell'assoggettamento dei contratti secretati al controllo successivo della Corte dei conti, è venuto meno nella formulazione del vigente art. 162 citato.

Sotto il profilo procedimentale del controllo, in diverse occasioni in sede istruttoria l'Ufficio ha dovuto richiamare le Amministrazioni alla necessità che l'invio dei contratti sia completo della documentazione idonea a giustificare il ricorso alla secretazione nonché della documentazione attestante i requisiti di ordine generale del soggetto aggiudicatario. In alcuni casi, soprattutto in quelli in presenza di documentazione assolutamente carente, l'Ufficio ha richiamato il principio secondo il quale i termini di cui all'art. 27 della legge n. 340 del 2000 decorrono dal momento in cui i provvedimenti sono completi della documentazione necessaria.

Complessa è stata in diversi casi l'istruttoria finalizzata alla verifica delle modalità di scelta del contraente, soprattutto nei casi di ricorso all'affidamento diretto. In più occasioni, l'Ufficio ha avuto modo di sottolineare che la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 18, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 208, quando cioè l'affidamento diretto è dettato da ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, e lett. e), quando cioè l'affidamento diretto è dettato da ragioni di estrema urgenza, deve essere valutata in modo rigoroso, atteso il carattere derogatorio della procedura negoziata rispetto al principio della concorrenza. Sicché, per quanto riguarda il requisito dell'estrema urgenza, devono ricorrere circostanze straordinarie non imputabili alla stazione appaltante.

Analogamente, con riferimento ai presupposti per l'applicazione dell'art. 18, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 208 del 2011, l'Ufficio ha evidenziato che i requisiti legittimanti l'affidamento diretto per i lavori o i servizi complementari divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dei lavori o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, devono essere di stretta interpretazione e di essi deve essere data adeguata evidenziazione nel percorso motivazionale del provvedimento di approvazione del contratto. Proprio con riferimento ai presupposti per il ricorso all'affidamento diretto di servizi e lavori complementari ai sensi dell'art. 18, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 208 del 2011, il Collegio ha ritenuto di ricusare il visto e la conseguente registrazione di un contratto per il quale non ricorrevano tutte le condizioni previste dalla norma. In quella occasione, il Collegio ha ribadito quanto previsto dalla norma e cioè che i lavori complementari non solo devono caratterizzarsi per l'elemento dell'alterità rispetto a quelli previsti nel contratto iniziale, ma devono scaturire da "circostanze impreviste". Nella specie, avendo l'Amministrazione tra l'altro fatto ricorso ad uno schema contrattuale di tipo "aperto" per interventi di manutenzione straordinaria a proprio avviso considerati complementari, il Collegio ha affermato che il contratto aperto, ammesso nel vigore del d.P.R. n. 554 del 1999, non è stato più riprodotto nel codice del 2006 e che comunque anche sino al 1999 il contratto aperto era consentito limitatamente all'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento.

Con riferimento alla scelta del contraente, l'Ufficio ha ritenuto anche di verificare i profili di raccordo tra l'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016 e l'art. 162, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 nella scelta della procedura di gara informale nei contratti secretati sotto soglia.

Sempre in sede istruttoria, l'Ufficio ha avuto modo di verificare in un caso la possibilità di aggiudicare l'appalto ad un RTI successivamente costituito tra soggetti invitati singolarmente

alla gara. L'Ufficio ha ritenuto nella specie che non è esclusa la possibilità di raggruppamento di soggetti prescelti, trattandosi di procedura ristretta ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 163 del 2006.

Specifiche verifiche istruttorie l'Ufficio ha condotto su alcuni contratti al fine di verificare la correttezza della scelta del modulo contrattuale (nella specie ricorso all'atto aggiuntivo piuttosto che ad un nuovo contratto).

In qualche occasione, l'Ufficio, sempre in via istruttoria, ha ritenuto di verificare i presupposti per il ricorso alla possibilità di avvalersi del subappalto ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Per molte fattispecie negoziali, si sono resi necessari accertamenti sui profili di congruità dell'offerta ovvero degli importi posti a base d'asta.

In più occasioni, l'Ufficio si è trovato ad esaminare fattispecie negoziali riconducibili a proroghe tecniche. Nella circostanza, l'Ufficio ha di volta in volta richiamato l'Amministrazione alla necessità che siano sempre attentamente valutati i presupposti per il ricorso alla proroga tecnica, valendo al riguardo gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e dell'AVCP (Cons. St., Sez. V, 11/5/2009, n. 2882 e AVCP del 29 gennaio 2014 e del 24 luglio 2013), confermati anche dalla Sezione di controllo di legittimità della Corte dei conti (v. deliberazione n. 10 del 2015), secondo cui la proroga tecnica è ammissibile soltanto nella misura in cui essa costituisca l'unica soluzione praticabile per garantire la continuità di una funzione o di un servizio pubblico essenziale, quando, per fatti non imputabili all'Amministrazione, vi sia un imprevisto prolungamento dell'iter della gara.

Un fenomeno peculiare riscontrato nei contratti stipulati da una sola Amministrazione è dato dalla previsione nel contratto principale di lotti opzionali. In sede istruttoria, per un contratto di notevole complessità, l'Ufficio ha affermato che, ferma restando da parte dell'Ufficio di controllo l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali dell'Amministrazione, rientrano nell'esclusiva sfera di responsabilità dell'Amministrazione – anche ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, come modificato dall'art. 17, comma 30-quater, lettera a), del d.l. n. 78 del 2009 – eventuali conseguenze dell'esercizio o meno delle opzioni previste in contratto.

Con riferimento a specifiche clausole contrattuali, in particolare sui termini previsti per i pagamenti alle imprese, l'Ufficio ha richiamato, in qualche circostanza, l'Amministrazione alla necessità che le ragioni alla base dell'estensione del termine di pagamento a 60 giorni debbano essere esplicitate nel testo negoziale, trattandosi di ipotesi derogatoria rispetto al termine di 30 giorni e non essendo sufficiente un richiamo generico al d.lgs. n. 190 del 2012.

Sempre con riferimento a specifiche clausole contrattuali, l'Ufficio, in occasione dell'esame di contratti che si riferiscono a proroghe tecniche ed a nuovi accordi specifici nell'ambito di accordi quadro relativi ad un servizio ed alla relativa fornitura su tutto il territorio nazionale su 55 lotti, ha richiamato l'Amministrazione, nella specie, alla necessità di procedere ad un attento monitoraggio non solo delle fasi attuative delle procedure di gara per la stipula dei nuovi accordi quadro, ma anche delle successive fasi nella stipula degli accordi specifici, tenuto conto degli esiti della ricognizione effettuata sui contratti in corso di esecuzione, che hanno fatto emergere un quadro notevolmente frammentato del servizio garantito sul territorio nazionale, suddiviso in molteplici lotti e con differenze significative nelle condizioni economiche pattuite per l'erogazione

del servizio a fronte anche di un'interpretazione non omogenea della normativa nazionale di riferimento nei diversi ambiti territoriali.

Quanto ai requisiti generali del soggetto aggiudicatario, l'Ufficio in un caso ha avuto modo di accertare che ricorreva nella specie una forma di incapacità giuridica dell'operatore economico in presenza di informativa antimafia. L'Ufficio ha affermato al riguardo che l'emissione di informativa antimafia determina, in base all'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, una particolare forma di incapacità giuridica degli operatori (Cons. di Stato n. 3247 del 2016) e che la risoluzione pubblicistica costituisce atto vincolato delle stazioni appaltanti, quale conseguenza necessitata dalla valutazione condotta, a monte, dall'organo prefettizio in ordine al requisito dell'impermeabilità mafiosa degli operatori (Consiglio di Stato n. 319 del 2017). L'Amministrazione, nella circostanza, ha ritenuto quindi di ritirare il contratto.

Allegati:

- Art. 162, comma 5, del d.lgs 50/2016
- Delibera SSRR n.1/DEL/2016 dell'8 giugno 2016 di costituzione dell'Ufficio di cui all'art. 162, comma 5, del d.lgs 50/2016
- Delibera del Presidente della Corte dei conti n. 36 del 31/085/2016 di istituzione della segreteria di sicurezza UE/S presso l'Ufficio di cui all'art. 162, comma 5, del d.lgs 50/2016
- Delibera del Presidente della Corte dei conti n. 20 del 16/06/2016 di composizione dell'Ufficio di cui all'art. 162, comma 5, del d.lgs 50/2016
- Delibera del Presidente di coordinamento dell'Ufficio n. 17/2016/AC del 18/07/2016
- Protocollo d'intesa tra Corte dei conti e Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.

Art. 162 Contratti secretati

In vigore dal 19 aprile 2016

1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:
 - a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza;
 - b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli enti utenti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della *legge 3 agosto 2007, n. 124*, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti utenti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento.
3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della *legge n. 124 del 2007*.
4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.
- 5. La Corte dei conti, tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, esercita il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti di cui al presente articolo, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento. ⁽¹⁰¹⁾**

(101) Per la costituzione dell'ufficio di cui al presente comma vedi la *Deliberazione 8 giugno 2016, n. 1/DEL/2016*.

DETERMINA 10 giugno 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobradex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 808/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Tobradex;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 041670062;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 4 maggio 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOBRADEX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml - A.I.C. n. 041670062 (in base 10) 17RPF (in base 32);

Classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tobradex» è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 giugno 2016

Il direttore generale: PANI

16A04868

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 8 giugno 2016.

Costituzione dell'Ufficio di controllo di cui all'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Delibera n. 1/DEL/2016).

LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE

Nell'adunanza dell'8 giugno 2016;

Visto l'art. 100 della Costituzione;



Visto l'art. 98 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il «Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti», deliberato dalle Sezioni riunite nell'adunanza del 16 giugno 2000 (n. 14/Del/2000), come modificato dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2003, dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2004, dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza 11 giugno 2008 e dalla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 1/DEL/2011;

Visto l'art. 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale «la Corte dei conti, tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, esercita il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti di cui al presente articolo, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione»;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 16 del 18 maggio 2016, che ha costituito l'Ufficio di controllo di cui all'art. 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle more della definitiva organizzazione dell'Ufficio, sentito il Consiglio di Presidenza, nonché il Segretario Generale della Corte dei conti per quanto di sua competenza;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 58 del 18 maggio 2016 di convocazione delle Sezioni riunite per l'adunanza del giorno 8 giugno 2016, al fine di deliberare la costituzione del predetto Ufficio di controllo;

Uditi i relatori Presidente di sezione Adolfo Teobaldo De Girolamo e Consigliere Luisa D'Evoli;

Ritenuto di dover adottare specifica deliberazione per la costituzione e l'organizzazione dell'Ufficio di controllo previsto dall'art. 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base di quanto disposto con la precitata ordinanza presidenziale n. 16 del 18 maggio 2016 e con la statuizione di un periodo triennale massimo di durata per le assegnazioni dei magistrati all'Ufficio;

Sentito il Consiglio di presidenza nell'adunanza del 14 giugno 2016;

Delibera:

Art. 1.

Costituzione dell'Ufficio

È costituito l'Ufficio di controllo di cui all'art. 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 2.

Composizione dell'Ufficio

1. L'Ufficio è composto da un Presidente di sezione della Corte dei conti, con funzioni di coordinamento, e da quattro Magistrati in possesso di specifica esperienza e preparazione che abbiano dato la loro disponibilità.

2. I Magistrati di cui al comma precedente sono nominati con ordinanza presidenziale e scelti, preferibilmente, tra quelli già in possesso di Nulla Osta di Sicurezza di cui all'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ed assegnati in posizione aggiuntiva, senza punteggio, per un periodo massimo di tre anni.

3. Tenuto anche conto della specifica esperienza di ciascun magistrato, il Presidente di sezione con funzioni di coordinamento incarica i componenti dell'Ufficio dell'esercizio del controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti di cui all'art. 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e della verifica della regolarità, correttezza ed efficacia della gestione.

4. Il più anziano di ruolo dei magistrati addetti all'Ufficio esercita le funzioni di Consigliere delegato al controllo preventivo di legittimità e regolarità.

Art. 3.

Controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità

1. Per il caso in cui, effettuata l'istruttoria di rito, il competente magistrato non ritenga di proporre l'ammissione dell'atto al visto ed alla registrazione, trova applicazione, in via analogica, per il deferimento dell'atto al Collegio, il disposto dell'art. 3, comma 11, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

2. L'atto diventa in ogni caso esecutivo trascorsi i termini previsti dall'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

3. Ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 25 del T.U. n. 1214 del 1934 è costituito, all'inizio di ogni anno, un Collegio ristretto delle Sezioni riunite in sede di controllo, i cui componenti sono individuati e nominati con ordinanza presidenziale e devono essere muniti, anche successivamente alla nomina, del Nulla Osta di Sicurezza di cui di cui all'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 4.


Controllo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione

Il controllo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione è svolto dall'Ufficio nella sua composizione collegiale e degli esiti del medesimo viene dato atto in una relazione predisposta dal magistrato competente e deliberata dal Collegio.

Art. 5.

Relazione al Parlamento

Entro il 30 giugno di ciascun anno è trasmessa al Parlamento una relazione nella quale l'Ufficio dà conto della complessiva attività di controllo svolta.



Art. 6.

Struttura di supporto

La struttura di supporto è organizzata dalla Presidenza della Corte nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate ed a diffusione esclusiva. Alla stessa è assegnato personale amministrativo dotato di Nulla Osta di Sicurezza e nominato con provvedimento del Presidente, sentito il Segretario generale.

Art. 7.

Obblighi di riservatezza

Il personale, di magistratura ed amministrativo, assegnato all'Ufficio, è tenuto al rispetto del segreto ed all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di obblighi posti per la tutela della segretezza.

Art. 8.

Rinvio

Laddove non specificamente stabilito nei precedenti articoli, trovano applicazione i termini legislativamente previsti in materia.

Così deliberato dalla Corte dei conti a Sezioni Riunite nell'adunanza dell'8 giugno 2016.

Roma, 8 giugno 2016

Il presidente: SQUITIERI

I relatori

DE GIROLAMO - D'EVOLI

Depositata in segreteria il 15 giugno 2016.

Il dirigente: IORIO

16A04852

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica dell'estratto della determina FV/80/2016 del 27 aprile 2016, concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Zitrogram», con conseguente modifica stampati.

Nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 113 del 16 maggio 2016, dove è pubblicata la determinazione FV/80/2016 del 27 aprile 2016, concernente il «Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale per uso umano ZITROGRAM con conseguente modifica stampati», a pag. 89, deve essere modificata la seguente frase:

Da:

Titolare AIC: Magis Farmaceutici S.p.A.

A:

Titolare AIC: Magis Farmaceutici S.r.l.

16A04866

**AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI
ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA,
PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE**

**Aggiornamento della pericolosità geologica nel Comune di
Malborghetto Valbruna.**

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Fella», con decreto del dirigente incaricato n. 30 del 20 maggio 2016, è stato approvato l'aggiornamento delle perimetrazioni relative alla pericolosità geologica individuate in comune di Malborghetto Valbruna (Udine).

Sarà cura della Regione del Veneto e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia assicurare la massima pubblicità sul proprio territorio.

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto è consultabile sul sito www.adbve.it.

16A04850

**Aggiornamento della pericolosità geologica
nel Comune di Valdagno.**

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione», con decreto del dirigente incaricato n. 29 del 20 maggio 2016, è stato approvato l'aggiornamento delle perimetrazioni relative alla pericolosità geologica individuate in Comune di Valdagno (Vicenza), in località Contrada Novella.

Sarà cura della Regione del Veneto e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia assicurare la massima pubblicità sul proprio territorio.

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto è consultabile sul sito www.adbve.it.

16A04851


**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

Rilascio di *exequatur*

In data 31 maggio 2016 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Vincent Gerbe, Console onorario della Repubblica francese in Cagliari.

16A04837





Corte dei Conti

IL PRESIDENTE

VISTA la Deliberazione SSRR n. 1/DEL/2016, pubblicata nella G.U. n. 151 del 30 giugno 2016, con la quale è stato costituito l'Ufficio di controllo di cui all'art. 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il DPCM 6 novembre 2015 recante "*Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva*" (decreto n.5/2015) ed in particolare l'art.11, comma 7;

RITENUTA la necessità di istituire una apposita Segreteria di sicurezza per le particolari esigenze di gestione e conservazione della documentazione connesse all'esercizio delle funzioni di controllo di cui al citato decreto legislativo n. 50/2016;

DISPONE

E' istituita una Segreteria di sicurezza UE/S presso l'Ufficio di controllo di cui all'art. 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

La struttura di supporto alla suddetta Segreteria, è individuata, con successivo provvedimento del Presidente, tra il personale amministrativo che svolge le funzioni di supporto di cui all'art. 5 dell'ordinanza presidenziale n. 16 del 18 maggio 2016.

Copia del presente provvedimento è trasmessa, a cura della Segreteria principale di sicurezza, all'UCSe ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 7, del DPCM 6 novembre 20 (decreto n.5/2015).

Arturo Martucci di Scartizzi
Arturo Martucci di Scartizzi


X

CORTE DEI CONTI
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
SERVIZIO CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
E CONTABILE

Visto e registrato al n. 976

Roma, 22 SET. 2016

IL DIRIGENTE GENERALE
MATILDE FARINA





Corte dei Conti

IL PRESIDENTE

VISTA la propria ordinanza 18 maggio 2016, n. 16, di costituzione, in via transitoria, dell'Ufficio di cui all'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede deliberante resa nell'adunanza 8 giugno 2016;

SENTITO il Consiglio di Presidenza nell'adunanza del 14 giugno 2016:

ORDINA

è confermata la composizione dell'Ufficio di cui all'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e della relativa struttura di supporto amministrativo, come individuata nell'Ordinanza Presidenziale 18 maggio 2016, n. 17.

Raffaele Squitieri

PROT. ARRIVO
N. 17/2016/AC
del 18/7/2016



Corte dei conti

*Ufficio di controllo di cui all'art. 162,
comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50*

IL PRESIDENTE DI SEZIONE PREPOSTO AL COORDINAMENTO

Vista la deliberazione delle SSRR n. 1/DEL/2016;

Visto il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti", deliberato dalle Sezioni riunite nell'adunanza del 16 giugno 2000 (n. 14/Del/2000), come modificato dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2003, dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/ 2004, dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza 11 giugno 2008 e dalla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 1/DEL/2011;

Viste le ordinanze del Presidente della Corte dei conti n. 17 del 18 maggio 2016 e n. 20 del 15 giugno 2016, con le quali si è stabilita la composizione dell'ufficio di cui all'art. 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto di dover adottare, ai fini del coordinamento dell'attività dell'ufficio, disposizioni di carattere organizzativo e funzionale, con riguardo in particolare all'art. 2, comma 3, della citata deliberazione delle SS. RR. n. 1 del 2016


DISPONE

1. Tutti i Magistrati assegnati all'Ufficio partecipano all'esercizio del controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità degli atti.

2. Gli atti assoggettati a controllo preventivo che perverranno all'esame dell'Ufficio saranno ripartiti, di norma, nel rispetto del criterio della rotazione, da contemperarsi, in taluni casi, con quello della specifica esperienza dei Magistrati assegnati.
3. Gli atti, dopo la protocollazione, saranno assegnati ai Magistrati, secondo le concrete indicazioni del Consigliere delegato, dott. Roberto Benedetti, che opererà d'intesa con il Presidente di sezione preposto al coordinamento.
4. I Magistrati incaricati si avvarranno, per la revisione, l'istruttoria e le altre attività di attestazione e di segreteria, del personale della struttura di supporto, sulla base di criteri condivisi con il Consigliere delegato.
5. Il Consigliere dott.ssa Luisa D'Evoli è incaricata dello svolgimento di compiti di collaborazione con il Presidente nell'attività di coordinamento.

Per la organizzazione delle funzioni in materia di controllo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione si provvederà con successiva ordinanza.

Adolfo Teobaldo De Girolamo



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

CORTE DEI CONTI

E

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

(artt. 162, comma 5, e 213, comma 3 lett. a) del D.lgs. 18/4/2016 n. 50)

La Corte dei conti (di seguito Corte), con sede in Roma, in persona del Presidente dr. Arturo Martucci di Scarfizzi,

e

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Autorità), con sede in Roma, in persona del Presidente dr. Raffaele Cantone,

congiuntamente definite "Parti"

PREMESSO

- che in data 28/5/2015 è intervenuto tra le Parti un primo Protocollo d'intesa;
- che il fenomeno corruttivo viene concordemente ritenuto di multiforme valenza e la materia dei contratti secretati, di cui al successivo "considerato" attiene alle competenze istituzionali di entrambe le Parti;
- che è pertanto necessario provvedere alla sottoscrizione di un ulteriore apposito Protocollo d'intesa;

CONSIDERATO

- che la Corte, ai sensi dell'art. 162, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, *"tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, esercita il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento"*;
- che l'Autorità, ai sensi dell'art. 213, comma 3, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, *"vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice"*;
- che nell'autonoma operatività della Corte e dell'Autorità nell'esercizio delle rispettive attribuzioni (controllo e vigilanza), le quali, distinte per natura ed effetti, operano su piani diversi, occorre individuare momenti ed ambiti di scambio informativo nel rispetto comunque delle esigenze di riservatezza al fine di sviluppare le opportune sinergie tra le due diverse funzioni sul piano del *"modus operandi"* secondo un principio di leale collaborazione tra organi istituzionali.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

OBIETTIVI E STRUMENTI

1. Le Parti convengono di collaborare, nell'ambito delle proprie autonome e distinte funzioni di controllo e vigilanza sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, mediante scambio di informazioni e dati nel rispetto delle esigenze di riservatezza e della normativa sul segreto. A tal fine gli interlocutori di entrambe le Parti ed i rispettivi delegati dovranno essere muniti del Nulla Osta di Sicurezza (NOS).
2. Per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa è istituito tra le Parti un "Tavolo di consultazione permanente" tra il Presidente della Corte e il Presidente dell'Autorità (o uno o più soggetti da loro delegati), con il compito di definire le linee programmatiche della collaborazione.

ARTICOLO 2

AMBITI DI COLLABORAZIONE

1. La collaborazione istituzionale tra le Parti riguarderà principalmente i seguenti ambiti:
 - a. **Segnalazioni, informazioni, esposti e denunce:** le Parti si scambiano reciprocamente, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e della normativa sul segreto, segnalazioni, informazioni, esposti e denunce concernenti l'aggiudicazione, la stipulazione e l'esecuzione di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza.
 - b. **Cooperazione istruttoria:** le Parti individueranno, nel rispetto delle prerogative istituzionali e del segreto istruttorio nonché nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di obblighi posti per la tutela della segretezza, casistiche di rilievo generale, desumibili dall'attività di controllo della Corte (rilievi istruttori, note avviso e deliberazioni in sede di controllo preventivo ovvero osservazioni e raccomandazioni in sede di controllo successivo) nonché dall'attività di vigilanza dell'Autorità (nella fase antecedente all'aggiudicazione ovvero nella fase esecutiva del contratto), al fine di consentire l'elaborazione di un compendio delle osservazioni rese dalla Corte in sede di controllo preventivo e successivo nonché l'elaborazione di linee-guida da parte dell'Autorità soprattutto sui presupposti per il ricorso alla secretazione.

ARTICOLO 3

RISERVATEZZA E RISPETTO DELLA NORMATIVA SUL SEGRETO

1. Le Parti si impegnano a considerare e a mantenere riservati e a far mantenere riservati dai propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutti i dati e le informazioni classificate di cui venissero a conoscenza in virtù del presente Protocollo d'intesa nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di obblighi posti per la tutela della segretezza.
2. Il Presidente dell'Ufficio di cui all'articolo 162, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e un Consigliere dell'ANAC, appositamente delegato dal Presidente dell'ANAC, sono tenuti al corrente, anche informalmente, delle linee programmatiche di cui all'art. 1, comma 2.

ARTICOLO 4

DURATA

- 1.** Il presente Protocollo d'intesa ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per espressa volontà delle parti.